Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana

Deliberazione del Consiglio dell'Ordine n. 126/25 del 19/09/2025

OGGETTO: Nomina Consiglieri Relatori. Procedimenti disciplinari ex art. 13 Decreto Ministro della Salute n. 172 del 23 ottobre 2024 rubricato *"Regolamento recante le procedure elettorali e la composizione del Consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'ordine degli psicologi."*

Il giorno 19 settembre 2025, alle ore 10.15, presso la Sede Legale dell'Ordine, sita in Via Gaetano Maria Pernice, n° 5, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana ed ha adottato la presente delibera

Consiglieri presenti

Zarcone Vincenza	**P**	**Chianese Rita**	**P**	**Mammana Eugenia**	**P**
Panebianco Carmelo	**P**	**Iacono Giuseppe**	**P**	**Mezzatesta Concetta**	**P**
Sidoti Olivo Paolo	**P**	**Leonardi Marco Maria**	**A**	**Spitale Giuseppe**	**P**
Sciacca Liviana	**P**	**Lo Piccolo Calogero**	**P**	**Vallesi Cardillo Barbara**	**P**
Blanco Giovanna	**P**	**Malpasso Andrea Nicola**	**P**	**Zarcaro Valentina**	**P**

Il Consiglio Regionale dell'Ordine

Visti

- Gli artt. 26 e 27 della Legge 56/1989 *"Ordinamento della Professione di Psicologo"*;
- il "Regolamento del Consiglio Regionale" approvato dal Consiglio dell'Ordine alla seduta del 30 maggio 2025 e successive modifiche approvate nella seduta del 25 luglio 2025;

Richiamato:

- l'art. 6 del prefato Regolamento il quale tra le "Attribuzioni" alla lett. d) prevede che il Consiglio *"cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione";*

- il successivo art. 15 comma 6 rubricato "Ruolo del Consigliere", il quale prevede che il Consigliere" *Può essere designato dal Consiglio a svolgere eventuali incarichi, anche in osservanza di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lett. b, Legge 56/1989"*;

- l'art. 12, comma 2, lett. b, Legge 56/1989 *"il Consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni: b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario"*;

Premesso che:

- il Decreto Ministeriale n. 172 del 23 ottobre 2024 – indicato in epigrafe – è entrato in vigore il 10 dicembre 2024 abrogando il Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, contenente *"Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della L. 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43"*;
- l'art. 13 del Decreto Ministeriale in parola rubricato *"Procedimenti disciplinari"* al comma 1 prevede che: *"I consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi nell'esercizio della funzione disciplinare separano la funzione istruttoria da quella giudicante, a garanzia del diritto di difesa e dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare"* **ed al comma 2** *"A tal fine, presso ogni ordine regionale o provinciale sono costituiti uffici istruttori, composti da 3 a 9 membri, di cui uno con funzioni di coordinatore iscritto alla sezione A dell'albo, nominati dal consiglio territoriale dell'Ordine tra gli iscritti all'albo territoriale di competenza, che non siano componenti del consiglio stesso, tra cui almeno uno iscritto alla sezione B dell'albo. Almeno uno dei componenti è estraneo*

alla professione ed è in possesso di competenze giuridiche, in qualità di ex magistrato, docente universitario in materia di diritto, avvocato. Gli uffici istruttori sono costituiti dopo le elezioni successive all'entrata in vigore del presente regolamento"; **al comma 3** *"Nel caso di procedimenti che coinvolgono gli iscritti alla sezione B, l'istruttoria è sempre affidata all'intero ufficio istruttorio. Parimenti, il componente dell'ufficio istruttorio appartenente alla sezione B partecipa alla fase istruttoria degli iscritti alla sezione A*.; **al comma 4** *"Nel caso di mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B, ovvero in caso di astensione o ricusazione del rappresentante della sezione B nell'ufficio istruttore, l'ufficio opera anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A"*; **al comma 5** *"Gli uffici istruttori compiono gli atti preordinati alla instaurazione del procedimento disciplinare relativo agli iscritti al consiglio regionale o provinciale, con l'invito al professionista a riferire sui fatti oggetto della segnalazione. All'esito della istruttoria trasmettono la documentazione al competente consiglio territoriale per il giudizio disciplinare, con la richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare decisa a maggioranza dei presenti, con prevalenza, in caso di parità del voto, del coordinatore formulando in tal caso i profili di addebito, previa audizione dell'interessato redigendo apposito verbale"*;

- con Atto Deliberativo n. 035/25 del 21/03/2025 si è proceduto alla Istituzione dell'Ufficio Istruttorio;

Premesso, inoltre, che:

- con note prot. n. 056/25 del 10/06/2025, prot. n. 064/25 del 03/07/2025 e prot. n. 071/25 del 31/07/2025, il Coordinatore dell'Ufficio istruttorio in carica, dott. Angelo Barretta, ha provveduto alla trasmissione della documentazione e delle relazioni afferenti alle posizioni prot. n. 016/24, prot. n. 016/24, prot. n. 129/24, prot. n. 175/24, prot. n. 190/24 e prot. n. 195/24;
- pertanto, occorrerà procedere alla calendarizzazione di una seduta consiliare e ciò a mente del **comma 6** dell'art. 13 cit. *"Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli psicologi, composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento, vista la relazione dell'ufficio istruttorio e sentito il coordinatore del medesimo ufficio che illustra la stessa in sede di consiglio, giudica gli iscritti al proprio albo"* e dei successivi **commi 7**. *"I provvedimenti disciplinari vengono adottati dal consiglio dell'Ordine composto esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento, comma* **8**. *"Nel caso in cui il consiglio dell'Ordine abbia un solo componente eletto in rappresentanza della sezione B dell'albo esso giudica in composizione monocratica."* **e comma 9**. *"Nel caso in cui nel consiglio dell'Ordine non siano presenti eletti in rappresentanza della sezione B dell'Albo, il consiglio territoriale dell'Ordine viene integrato dal consigliere iscritto alla sezione B del consiglio più vicino."*

Considerato che:

- a seguito della Relazione del Coordinatore dell'Ufficio Istruttorio, il Consiglio dell'Ordine dovrà procedere alla deliberazione sulla archiviazione ovvero sull'apertura di un procedimento disciplinare, formulando, in tal caso, i relativi addebiti e ciò a mente dell'art. 27, comma 2 della legge 56/1989 "*Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale*."
- Dunque, occorre procedere alla nomina di Componenti del Consiglio che assumano il Ruolo di Consigliere Relatore dei procedimenti disciplinari, e ciò la fine di agevolare le attività del Consiglio quale Organo su cui ricade la funzione giudicante;
- invero, come anticipato, a seguito della trasmissione della Relazione del Coordinatore dell'Ufficio istruttorio, occorrerà procedere alla convocazione di quest'ultimo, per illustrare i contenuti e successivamente il Consiglio dovrà deliberare sul prosieguo e dunque a titolo esemplificativo e non esaustivo: per l'eventuale integrazione istruttoria, per la archiviazione, per l'apertura del

procedimento disciplinare cui conseguirà la notifica della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare con la formulazione degli addebiti deliberata dal Consiglio, per supporto al Consiglio durante la audizione dell'incolpato, per l'esame delle eventuali memorie trasmesse, per supporto al Consiglio per la Fase deliberativa (anche afferente all'esame della deliberazione) e decisoria e per tutto quanto afferisca alla Attività giudicante in capo al Consiglio

Ravvisata
la opportunità di procedere alla nomina di almeno due Consiglieri stante la consistente attività relativa ai procedimenti disciplinari e di riconoscere a ciascuno di essi un compenso annuo pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre eventuali oneri di legge, a valere sul capitolo di spesa 11.005.0005 ("Spese per Gruppi di Lavoro, inclusi medaglie di presenza e rimborsi spese"), con riserva di rivederne l'ammontare al sopravvenire di ulteriori deliberazioni di questo Consiglio a mente dell'art. 6, comma 5, del Regolamento vigente

Tutto ciò premesso, dopo ampia discussione, la Presidente dà avvio alle procedure di votazione, a scrutinio segreto e/o palese previa deliberazione ex art. 24, comma 3, del Regolamento di Consiglio vigente.

Il Segretario, all'esito del conteggio delle singole votazioni, comunica che il Consiglio si è espresso alla unanimità dei presenti di procedere alla votazione come segue: palese

Al ché, La Presidente propone di mettere ai voti come da proposte del Consiglio i seguenti nominativi:

a) Di nominare, il dott. Andrea Nicola Malpasso;
b) Di nominare, la dott.ssa Valentina Zarcaro.

Il Segretario, all'esito del conteggio delle singole votazioni, comunica che il Consiglio si è espresso come segue: all'unanimità dei presenti nominati entrambi

Verificata
dal Consigliere Tesoriere la disponibilità della copertura finanziaria a valere sul capitolo di spesa 11.005.0005 "Spese per Gruppi di Lavoro, inclusi medaglie di presenza e rimborsi spese" del preventivo finanziario gestionale – uscite 2025 che presenta sufficiente disponibilità

all'unanimità dei presenti

Delibera

Di affidare l'incarico di Consigliere Relatore dei procedimenti disciplinari al dott. Andrea Nicola Malpasso ed alla dott.ssa Valentina Zarcaro per le motivazioni di cui in premessa, con attribuzione, a ciascuno di essi, per l'espletamento di tale incarico un compenso annuo pari a 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre eventuali oneri di legge, a valere sul capitolo di spesa 11.005.0005 ("Spese per Gruppi di Lavoro, inclusi medaglie di presenza e rimborsi spese"), con riserva di rivederne l'ammontare al sopravvenire di ulteriori deliberazioni di questo Consiglio a mente dell'art. 6, comma 4, del Regolamento vigente.

Si demanda agli Uffici di Segreteria l'incarico di provvedere a tutti gli adempimenti necessari.

Il Segretario
Dott. Paolo Sidoti Olivo

Il Presidente
Dott. ssa Vincenza Zarcone

Documento firmato e conservato agli atti